Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
IL CAPO DIPARTIMENTO

30 Ott 2026
Prot. n. 7258/C1PERS

all'ARAN
protocollo@pec.aranagenzia.it

Oggetto: parere in materia di lavoro agile – criterio della prevalenza della prestazione lavorativa in presenza -.

Si fa riferimento alla nota n. , acquisita in pari data con protocollo DFP – , con la quale si presenta il quesito proposto dalla , riguardante la corretta applicazione della disciplina negoziale sul lavoro agile e, in particolare, l'articolo 40, comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, in relazione al rispetto del *"criterio della prevalenza"*, di cui all'articolo 4, comma 1, del D.M. 30 giugno 2022, n. 132.

Sul punto, deve preliminarmente rendersi noto che negli ultimi mesi sono pervenuti alcuni quesiti analoghi, anche da parte di altre Regioni, rispetto ai quali lo scrivente Dipartimento ha fornito sostanzialmente il medesimo orientamento, che di seguito si espone.

Relativamente al criterio della prevalenza della prestazione lavorativa svolta presso la sede di servizio, come anche evidenziato nella disamina proposta, deve considerarsi quanto previsto dal D.M. n. 132 del 2022, sulla configurazione del lavoro agile nell'ambito del PIAO e, particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera b), in base al quale l'Ente dovrà, tra l'altro, garantire *un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza*.

Quanto alla disciplina negoziale, è, altresì, noto che, nel rispetto della normativa di riferimento sul lavoro agile e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per alcune

categorie di personale[1], viene confermata la possibilità di promuovere delle iniziative di espletamento della prestazione lavorativa maggiormente flessibili[2] sia nelle modalità di esecuzione che con riguardo agli orari di svolgimento.

Sempre in linea generale, in merito all'utilizzo del lavoro agile, giova anche ricordare che questo istituto rappresenta un importante strumento di flessibilità organizzativa, naturalmente purché risulti compatibile con le esigenze di funzionamento delle amministrazioni e con la natura delle attività che vengono svolte. Ed è proprio in questa logica che è stata adottata, nel dicembre del 2023, una direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione che ha ricondotto il lavoro agile da una dimensione che era considerata emergenziale ad uno strumento ordinario di organizzazione del lavoro, anche al fine di supportare le Amministrazioni nella fase successiva alla conclusione del periodo di emergenza pandemica. Al riguardo, si è, quindi, ravvisata l'esigenza di sensibilizzare i responsabili degli Uffici competenti nel promuovere l'utilizzo degli strumenti di flessibilità lavorativa, maggiormente favorevoli ai lavoratori "*più esposti a situazioni di rischio per la salute"*.

A tal proposito, si ritiene che il successivo parere reso dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, prot. n. 83 del 17 gennaio 2024, menzionato nella nota che si riscontra, possa tuttora costituire un utile riferimento per la gestione del lavoro agile da parte dei responsabili degli uffici preposti. In particolare, si richiama l'indicazione ivi prevista, relativa all'*utilizzo del buon senso nella concessione dell'istituto, valutando, caso per caso….* - anche al verificarsi di eventi straordinari connessi a situazioni emergenziali propriamente dette o in caso di indifferibili necessità manutentive degli edifici, individuate attraverso specifici provvedimenti (es: ordinanze, anche contingibili e urgenti o circolari interne) **–** la possibilità dello svolgimento temporaneo della prestazione lavorativa in modalità agile anche oltre i limiti della prevalenza della prestazione resa in presenza[3].

Conseguentemente, nel condividere l'intendimento esposto nella nota inviata, si dà atto che, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni legali e negoziali vigenti, spetti alle amministrazioni, nell'ambito della riconosciuta autonomia organizzativa, l'adozione, mediante la definizione del PIAO e gli altri istituti applicativi a disposizione, delle soluzioni ritenute maggiormente opportune e aderenti allo

---

[1] articolo 18, comma 3-*bis*, della legge n. 81 del 2017.

[2] Articoli 38 e 40 del CCNL Funzioni locali 2022-2024.

[3] Per completezza, si rappresenta che, nell'ambito dell'ordinamento, sebbene riferito ad un altro comparto **–**, il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 ha previsto, nella dichiarazione congiunta n**.** 3, quanto segue: "*Le parti auspicano che il lavoro agile possa essere utilizzato dalle amministrazioni anche nei casi in cui siano emanate ordinanze collegate ad eventi eccezionali quali calamità naturali o allerte meteo, a seguito delle quali non sia oggettivamente possibile raggiungere la sede di lavoro".*

specifico contesto di riferimento e alle circostanze organizzative, che confluiranno poi nell'accordo individuale.

Il Capo del Dipartimento
Dott. Paolo Vicchiarello

VICCHIARELLO
PAOLO
PRESIDENZA
CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Uff.	D.G.	D./f.
UOLP	AM	SM